



ATTI UFFICIALI



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di Polizia Mortuaria in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265;
- b) Titolo VII del R.D. 9.7.1939 n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile;
- c) Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto Presidente della Repubblica 19.9.1990 n. 285;
- d) Circolari/istruzioni ministeriali e regionali in materia.

ART. 2

COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Il Sindaco presiede ai servizi della Polizia Mortuaria e vi provvede per mezzo del Servizio competente dell'A.S.L., del Direttore Sanitario, degli uffici e servizi comunali.

2. Il Servizio competente dell'A.S.L. vigila affinché siano osservate le disposizioni contenute nei regolamenti nazionali e comunali che regolano la materia, e prescrive le misure ritenute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

3. Concorrono nello svolgimento dei servizi di Polizia Mortuaria:

- a) l'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica;
- b) l'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, il servizio funebre, le autorizzazioni, i permessi di seppellimento, l'assegnazione di sepolture private;
- c) i Dirigenti Comunali dei Servizi Demografici e dell'Ufficio Tecnico per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni di rispettiva competenza previste dal presente regolamento e per la stipula degli atti;
- d) L'Ufficio Tecnico per l'aggiornamento delle planimetrie, la progettazione e la direzione generale dei lavori di carattere edilizio, la vigilanza tecnica sulle costruzioni e il riattamento delle opere funerarie, la manutenzione in generale;
- e) Il custode ed il personale addetto ai cimiteri.

ART. 3

DIRITTO DI DISPOSIZIONE DELLA SALMA

1. Nella predisposizione dei funerali e della sepoltura vale la volontà, in qualsiasi modo espressa o desumibile, del defunto. In difetto di qualsiasi manifestazione di volontà del defunto, dispongono nell'ordine: coniuge convivente, figli, genitori, fratelli e gli altri eredi secondo l'ordine di successione legittima.

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 4

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per loro contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9.7.1939 n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub. A), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune all'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 5

DECESSO PER CAUSA DELITTUOSA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 6

MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 10 e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 7

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI OSSA UMANE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne fa subito comunicazione all'autorità giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9.7.1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di ossa umane di cui all'art. 7.

ART. 9

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9.7.1939 n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabiliti dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONI DEI CADAVERI

ART. 10

PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento o nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo la procedura di cui all'art. 2, legge 29.12.1993. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12.1975 n. 644 e successive modificazioni e integrazioni, non incompatibili con la legge 29.12.1993 n. 578.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tale che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 11

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Il cimitero del capoluogo dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) morte nel territorio di comuni limitrofi, a richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dei Comuni stessi per autopsie, riscontri diagnostici e accertamenti medico-legali.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. L'Ospedale Maggiore è dotato di un locale per tenere in osservazione le salme decedute o giunte cadavere nell'Ospedale suddetto.

ART. 12

OBITORI

1. Il cimitero del capoluogo e l'Ospedale Maggiore dispongono di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obiteriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 13

CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964 n. 185.

CAPO III

FERETRI – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14

DEPOSIZIONE CADAVERI NEI FERETRI

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e figlio morti nell'atto del parto possono essere chiusi nello stesso feretro a richiesta del marito o dei congiunti, nel caso in cui il marito non sia vivo. La salma è deposta nel feretro con abiti o avvolta in un lenzuolo.

2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

3. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti sentito il parere del servizio competente dell'A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Quando nella denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta, prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 15

CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. I feretri debbono possedere le caratteristiche previste dal D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare Ministeriale della Sanità 24.6.1993 n. 24 di seguito descritte:

a) Per inumazione e cremazione:

I feretri destinati ad inumazione e cremazione devono essere di legno dolce e confezionati secondo le norme stabilite dall'art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria. Entro il feretro deve essere posto uno strato di segatura di legno o di sostanze assorbenti biodegradabili. Quando le salme provenienti da comuni esterni sono in duplice cassa (legno e zinco) dovrà farsi luogo all'inumazione esclusivamente con la cassa di legno; in difetto la salma dovrà essere tumulata. Per le salme destinate all'inumazione o alla cremazione, nel caso in cui si possono verificare perdite organiche nonché per il trasporto oltre i 100 Km., è consentito l'impiego di contenitori flessibili esterni al feretro di legno, di materiale biodegradabile, impermeabile e di adeguata resistenza meccanica.

b) Per tumulazione:

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, predisposto secondo le norme stabilite art. 30 del D.P.R. n. 285/90. I resti e le ceneri di salme devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 saldate a fuoco, secondo le norme di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 285/90.

c) Per salme da trasportare fuori comune:

Se la destinazione della salma è diretta a comune posto oltre i 100 Km. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa (legno e zinco) secondo le modalità di cui all'art. 30 D.P.R. n. 285/90. Se la distanza è inferiore ai 100 Km. la salma può essere racchiusa in feretro di legno, se destinata ad inumazione o cremazione.

d) Per traslazione di salma:

In occasione di ogni trasferimento di salma a successiva tumulazione o nel caso di trasferimento di salma inumata o tumulata a successiva cremazione nell'ambito dei cimiteri cittadini, è ammesso il semplice rivestimento metallico del feretro in luogo del doppio feretro, quando lo stato d'uso del feretro inumato o tumulato lo consenta. In occasione di estumulazione di feretro per successivo trasferimento in cimitero di altro comune l'Ufficiale Sanitario adotterà i provvedimenti del caso a norma dell'art. 88 e 89 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 16

FORNITURA FERETRI

1. La fornitura dei feretri è libera e può essere fatta presso le ditte del settore.

2. La fornitura dei feretri è a carico del Comune per le persone ritenute indigenti su relazione del Servizio Sociale, per quelle sconosciute decedute nel territorio del Comune o che comunque non abbiano parenti o affini fino al 4° grado che vi provvedano, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo il diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o dei parenti.

ART. 17

CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro deve essere eseguita nel rispetto delle modalità impartite dall'Assessorato Sanità-Regione Piemonte e del Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 8.

2. Sul feretro deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1. della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque

non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2. della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

ART. 18

SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

1. Il servizio dei trasporti funebri viene svolto secondo le disposizioni dell'apposito regolamento comunale.
2. L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone di provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
3. Il servizio è soggetto al pagamento di diritti fissi nelle misure previste dall'allegata tabella e successive modificazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. L'ordine di pagamento è emesso dall'Ufficio di Stato Civile.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, i trasporti di prodotti abortivi, feti e arti.

ART. 19

TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dall'ufficio di Stato Civile. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze funebri, l'autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'incaricato del trasporto della salma deve consegnare al custode del cimitero l'autorizzazione al seppellimento.
4. Il trasporto di un cadavere per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dell'ufficio di Stato Civile del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

ART. 20

TRASPORTO SALME PER E DA COMUNI LIMITROFI

1. Non è necessaria l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 19 quando trattasi di comuni confinanti, e il trasporto dipende da mancata coincidenza tra le giurisdizioni del Comune e della Parrocchia.

ART. 21

TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme da o per altro Stato è regolato dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.1990 N. 285, dalle norme della Convenzione di Berlino 10.2.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1379, dalle norme della Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa consecutiva con R.D. 16.6.1938 n. 1055.

ART. 22

SALME PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O DALL'ESTERO

1. Le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione. Le eventuali Onoranze Funebri possono partire dalla casa di abitazione, ove il feretro, previa autorizzazione scritta del Servizio competente dell'A.S.L., può restare depositato prima dell'inizio del funerale e sono assoggettate al pagamento del supplemento di cui alla tariffa allegata.

ART. 23

TRATTAMENTO DEI CADAVERI

1. Per il trasporto di salme da Comune a Comune, all'estero o dall'estero nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso quarantotto ore dal decesso.
2. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ad imbalsamazione.

ART. 24

TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali esumati per decorso periodo di mineralizzazione e il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 19, 21 e 22, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dall'art. 23.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali debbono in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiuse con saldatura recante il nome e cognome del defunto. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il trasporto dei resti mortali e delle ceneri può essere effettuato con vetture private.

ART. 25

DOVERI DEL VETTORE

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 26

VETTURE FUNEBRI

1. Le vetture funebri devono essere internamente rivestite in lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Dette vetture possono essere poste in servizio solo dopo che siano state riconosciute idonee dall'Azienda Sanitaria Locale competente, che deve controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sulla vettura in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 27

RIMESSE DELLE VETTURE FUNEBRI

1. Le vetture funebri devono essere ricoverate in luoghi idonei, in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste dalle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa delle vetture funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 28

RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. I riscontri diagnostici sono regolati dagli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285, nonché dalle norme della Legge 15.2.1961, n. 83.

2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265 e successive modifiche.

4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 29

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. Per il rilascio di cadaveri a scopo di studio si osservano le norme di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 30

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della Legge 2.12.1975 n. 644, e successive modificazioni e di quanto previsto dalla Legge 29.12.1993 n. 578.

ART. 31 AUTOPSIA

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa della morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 32 TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Comune, che la rilascia previa presentazione di.

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato, osservando le prescrizioni di cui all'art. 38 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

4. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 23 è eseguito dal Servizio competente dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO V CIMITERI

ART. 33 CIMITERI NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il Comune provvede al servizio obbligatorio di seppellimento e di custodia dei cadaveri, nei seguenti cimiteri esistenti nel territorio:

- a) cimitero del capoluogo sito in Via Bogino tra la Strada del Ritano e Via Pirandello;
- b) cimitero di Pessione sito in Via Martini e Rossi;
- c) cimitero di Airali sito in Strada Airali;
- d) cimitero di Madonna della Scala sito in Strada Madonna della Scala;
- e) cimitero Israelitico sito tra il vecchio cimitero e il terzo ampliamento del capoluogo.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero salvo le disposizioni previste dal Capo XXI del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 34 PIANO REGOLATORE DEI CIMITERI

1. L'area dei cimiteri è divisa, mediante un Piano Regolatore in campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ed in spazi e aree per la costruzione di loculi, posti, cellette e tombe di famiglia.

2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi debbono osservare le disposizioni tecniche generali previste dal Capo X del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 35 SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere gratuite o a pagamento.
2. Le sepolture nei campi comuni per inumazioni a rotazione decennale sono gratuite.
3. Le altre sepolture sono a pagamento secondo le tariffe di concessione previste dall'allegata tabella e successive modificazioni approvate dall'Amministrazione Comunale e si distinguono in:
 - a) Aree per costruzione di sepolture private;
 - b) Tombe familiari sottoportico;
 - c) Posti individuali;
 - d) Loculi individuali;
 - e) Cellette ossario;
 - f) Cellette per nati morti, nati vivi poi morti e aborti;
 - g) Cellette per urne cinerarie.

ART. 36 DIRITTO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri comunali hanno diritto al seppellimento e saranno ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) la salme delle persone aventi in vita la residenza in Chieri;
 - b) le salme delle persone nate in Chieri, o i cui genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle siano residenti in Chieri oppure già sepolti nel cimitero cittadino;
 - c) le salme delle persone già residenti in Chieri, ricoverate presso Case di Cura, di riposo o simili situate in altri Comuni;
 - d) le salme delle persone non residenti aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata del cimitero;
 - e) le salme delle persone non residenti morte nel territorio del Comune (queste hanno diritto al seppellimento solo nei campi di inumazione);
 - f) i nati vivi poi morti, i nati morti e i prodotti del concepimento;
 - g) i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - h) gli arti amputati.

2. Nei cimiteri di Airali e Madonna della Scala sono pure ricevute le salme delle persone residenti in vita nei Comuni limitrofi di Andezeno e Cambiano, appartenenti per giurisdizione parrocchiale alla Chiesa di San Giorgio, alla Chiesa di San Pietro in Vincoli di Airali e alla Chiesa di Madonna della Scala.

3. La Giunta Comunale può, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, concedere il diritto al seppellimento nel cimitero a salme di persone non previste nelle categorie degli aventi diritto di cui al comma 1.

ART. 37 SEPOLTURE PARTICOLARI

1. Nel cimitero del capoluogo esiste il mausoleo dei partigiani, caduti per la guerra di liberazione.
2. Nel cimitero di Madonna della Scala esiste la Cappella per la tumulazione dei Parroci della Parrocchia della frazione.

ART. 38 REPARTI SPECIALI

1. Reparti sono riservati nel cimitero del capoluogo alle salme dei caduti in guerra, militari e civili.
2. Nel primo ampliamento sono inumati i caduti austro-ungarici.
3. Ai resti di caduti in guerra e caduti sul lavoro sono riservate cellette ossario in uso perpetuo e gratuito.

ART. 39 SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI

1. La tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti del cimitero è consentita nei casi previsti dall'art. 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento suddetto.

ART. 40

CIMITERO ISTRAELITICO

1. Fuori dal muro perimetrale del terzo ampliamento e del vecchio cimitero del capoluogo, si trova il cimitero Israelitico, dove vengono inumate e tumulate le salme di persone professanti in vita la religione ebraica.

ART. 41

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

3. Il territorio di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

4. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del Cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di due metri e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

CAPO VI INUMAZIONE

ART. 42

CAMPI DI INUMAZIONE

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri, e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

2. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito a pagamento dal Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

3. Per le persone di cui all'art. 16, comma 2 del presente regolamento, sono a carico del Comune la fornitura del cippo con l'annesso vaso portafiore, ovale in ceramica e relativa iscrizione delle generalità del defunto.

4. In appositi campi sono inumate le salme dei bambini di età inferiore agli anni 10, i nati morti, gli aborti, i prodotti del concepimento, gli arti amputati consegnati dall'Ospedale.

ART. 43

DIMENSIONI DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazioni devono avere una profondità non inferiore a metri 2, la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

3. Dopo che vi sia stato deposto il feretro, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 44

ASSEGNAZIONE DELLE FOSSE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 45

FERETRI DA INUMAZIONE

1. I feretri destinati ad inumazione debbono avere le caratteristiche previste dall'art. 15 del presente regolamento.

2. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VII SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI

ART. 46

CONCESSIONI DI AREE E TOMBE SOTTOPORTICO

1. Il Comune concede l'uso di aree cimiteriali e tombe sottoportico per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale.

2. Le aree di terreno e le tombe di famiglia sottoportico possono essere concesse:

- a) ad una e sino al massimo di sei famiglie purché a ciascuna famiglia corrisponda una quota non inferiore a tre loculi;
- b) ad Enti o Comunità:

3. Sulle istanze di concessione di aree e tombe sottoportico provvede il Dirigente Comunale competente alla stipulazione dell'atto, con l'osservanza delle presenti norme e delle eventuali direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

4. Il concessionario è tenuto al pagamento del corrispettivo secondo le tariffe vigenti.

ART. 47

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione esclude il diritto di proprietà e contempla esclusivamente il diritto d'uso da parte del concessionario e degli aventi diritto di cui ai seguenti commi.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona del concessionario, al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, agli affini in linea retta, alle persone che risultano essere state conviventi con il concessionario.

3. Il titolare della concessione può estendere il diritto di sepolcro previo nulla osta dell'ufficio di Stato Civile e senza il pagamento del diritto stabilito nell'allegata tabella:

- a) agli altri parenti aventi titolo alla successione legittima (parenti entro il sesto grado);
- b) agli affini entro il terzo grado;
- c) a salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.

4. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti o Comunità è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

ART. 48

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

1. Il diritto della sepoltura privata si trasferisce esclusivamente agli eredi legittimi del titolare della concessione.

2. La trasmissione lascerà tuttavia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

3. E' fatto esplicito divieto di trasferire la concessione in capo a terze persone sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

ART. 49

TUMULAZIONE DI SALME DI PERSONE NON AVENTI IL DIRITTO D'USO

1. Su richiesta del concessionario, il Comune potrà, in casi eccezionali e motivati, autorizzare la tumulazione di salme di persone non comprese nell'art. 47 subordinandola al pagamento del diritto stabilito nella tabella allegata.

ART. 50

DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME

1. Il deposito provvisorio è consentito su richiesta scritta solo per motivi particolari ed eccezionali debitamente valutati dall'Ufficio Stato Civile per un tempo massimo di 24 mesi e previo versamento di deposito cauzionale. Al momento della sistemazione definitiva della salma, si farà luogo al rimborso del deposito cauzionale, detratto il diritto dovuto per il periodo di deposito provvisorio. Qualora decorsi i termini, nessuno provvedesse alla sistemazione

definitiva della salma, il Comune provvede nei modi e termini ritenuti più opportuni, previo incameramento dell'intero deposito cauzionale e pagamento delle successive occorrenti spese.

ART. 51

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo di mantenere la sepoltura privata in perfetto stato e nel dovuto ordine a cura e spese del concessionario e degli aventi diritto, di eseguire i restauri ritenuti indispensabili dall'Amministrazione ai fini del decoro, dell'igiene e della sicurezza e a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempimento, il Comune provvede con ordinanza, disponendo l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa qualora i soggetti obbligati non vi provvedano entro il termine stabilito.

ART. 52

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.

2. Alla scadenza della concessione, gli aventi diritto possono chiederne il rinnovo, previo pagamento del corrispettivo secondo le tariffe in vigore a quel momento.

3. In difetto di domanda di rinnovo entro i tre mesi successivi alla scadenza, il Comune entrerà nella piena disponibilità del manufatto cimiteriale dopo aver provveduto alla sistemazione dei resti.

ART. 53

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

ART. 54

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione della tomba privata è dichiarata dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:

- a) l'accertato stato di abbandono del manufatto funerario;
- b) la mancata costruzione entro il termine di cui all'art. 62 del presente regolamento.

2. Nei casi di cui alla precedente lettera a), la procedura per addivenire alla dichiarazione di decadenza della concessione deve svolgersi in forme e modi atti a garantire la più ampia pubblicizzazione della medesima mediante avvisi affissi nei cimiteri, all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, pubblicazione sui giornali locali.

3. Esperita la predetta procedura, il Comune potrà disporre della sepoltura privata a favore di terzi dopo aver provveduto alla sistemazione delle spoglie mortali. L'assegnazione avverrà nelle forme ritenute più opportune dalla Giunta Comunale.

ART. 55

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In tal caso, i concessionari di sepolture private hanno il diritto di ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

4. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

ART. 56

CONCESSIONI DI POSTI E LOCULI

1. Il Comune concede l'uso di posti e loculi dietro pagamento del corrispettivo in base alle tariffe vigenti.

2. Sulle istanze di concessione di posti e loculi provvede il Dirigente Comunale competente alla stipulazione dell'atto con l'osservanza delle seguenti direttive:

- a) la concessione dei loculi è riservata solamente ai defunti e alle salme tumulate in via provvisoria per le quali è stata versata cauzione. La durata della concessione dei loculi è di 40 anni.
- b) è in facoltà della Giunta Comunale modificare i criteri di cui sopra in relazione al fabbisogno dal Comune rispetto alla disponibilità dei loculi.

3. Il diritto di sepoltura è riservata alla persona per la quale venne fatta la concessione e può essere esteso previa autorizzazione dell'ufficio di Stato Civile, al di lui coniuge, genitori e figli.

4. Le concessioni di posti e loculi sono regolate dalle norme del presente capo in quanto applicabili.

ART. 57

TUMULAZIONE DEI FERETRI

1. Nelle sepolture private non si possono tumulare salme senza che ne sia accertato il diritto. La prova di tale diritto dovrà esibirsi ad ogni singola tumulazione, all'Ufficiale dello Stato Civile, per il rilascio del regolare permesso.

2. Ogni loculo può contenere un solo feretro e più cassette di resti e di urne cinerarie.

3. I feretri da depositarsi nei loculi, posti o tombe private devono avere le caratteristiche di cui all'art. 15 del presente regolamento.

ART. 58

RETROCESSIONI E RINUNCE

1. E' fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune con le modalità previste dal presente articolo.

2. L'istanza di retrocessione dell'area e tomba sottoportico o parte di essa deve indicare il concessionario subentrante ed è valutata con apposita perizia estimativa dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote, diritti e obblighi.

4. L'accoglimento della domanda di retrocessione di posti e loculi comporta per gli aventi diritto il rimborso di un importo percentuale delle tariffe vigenti al momento della retrocessione come previsto dall'allegata tabella.

5. Gli atti di retrocessione e di rinuncia sono stipulati per scrittura privata; le relative spese contrattuali sono a carico delle parti contraenti (retrocedente/rinunciante e/o concessionario subentrante), salvo il caso di retrocessione gratuita in cui le spese sono a carico del Comune.

CAPO VIII

CELLETTE – OSSARI COMUNI

ART. 59

CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO

1. Il Comune concede l'uso di cellette ossario dietro pagamento del corrispettivo in base alle tariffe vigenti.

2. Ogni celletta può contenere più cassette di resti e di urne cinerarie.

3. In apposite cellette sono tumulati i nati vivi poi morti, i nati morti, gli aborti e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

4. Le concessioni di cellette ossario sono regolate dalle norme disciplinanti le concessioni di posti e loculi in quanto applicabili.

ART. 60

OSSARI COMUNI

1. Nei cimiteri sono istituiti ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le persone interessate non abbiano altrimenti provveduto a termine del presente regolamento, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

CAPO IX

NORME TECNICHE

ART. 61

NORME TECNICHE – MODALITA' DI COSTRUZIONE

1. Nelle costruzioni dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg./mq.) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati. Tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm. 7 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere le strutture impermeabili ai liquidi e ai gas;
- b) i tramezzi orizzontali e verticali interni se in cemento armato cm. 7 con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- c) le dimensioni minime interne dei loculi dovranno risultare di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75, di altezza m. 0,70. Nel caso di costruzione di edicole funerarie contigue a manufatti già esistenti, è consentita la deroga alle citate dimensioni, al fine di consentire gli allineamenti e le quote delle tombe;
- d) le dimensioni delle cellette dovranno risultare di cm. 75 x 30 x 34;
- e) i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- f) la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 62

COSTRUZIONE DI OPERE – TERMINE E COLLAUDI

1. Nessuna costruzione o demolizione o trasformazione o semplice modificazione può farsi sulle sepolture private se non sono autorizzate dal Comune su conforme parere del Servizio competente dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.

2. L'autorizzazione per l'introduzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere è data dall'ufficio Tecnico Comunale.

3. La concessione di area per la costruzione di sepoltura privata obbliga il concessionario alla presentazione del progetto ed alla sua esecuzione pena la decadenza, entro due anni dalla data di concessione. Nel caso in cui l'area non sia immediatamente disponibile il termine decorre dalla consegna dell'area stessa.

4. Per fondati motivi, rimessi alla valutazione dell'ufficio tecnico, detto termine può essere prorogato per un anno. La scadenza del termine di proroga comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 54, comma 1 del presente regolamento.

5. Il numero dei loculi che possono essere costruiti in ogni sepoltura privata è fissato dal Piano Regolatore del cimitero.

6. La terra e i rottami di rifiuti provenienti dalla costruzione di sepolture private devono essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori e portati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

7. L'Ufficio Tecnico Comunale provvede, nel corso ed al termine dei lavori, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato ed in caso di difformità propone al Dirigente i conseguenti provvedimenti sanzionatori. La verifica finale o collaudo è preceduto dal controllo del Coordinatore Sanitario.

8. Nessun feretro può essere tumulato nelle sepolture private, se non è preceduto dal collaudo della sepoltura stessa.

ART. 63

COSTRUZIONE POSTI - LOCULI – CELLETTE

1. I posti sono costruiti in muratura attorno ai campi comuni. Per la posa delle opere, lapidi, ecc. si osservano le norme del presente capo.

2. I loculi e le cellette vengono costruite con pubblico appalto.

ART. 64

POSA DI LAPIDI E CROCI NEI CAMPI COMUNI

1. Possono essere collocati nei campi comuni lapidi o croci con iscrizioni recanti il nome e il cognome, la data di nascita e di morte della salma della persona sepolta. Le lapidi e le croci non possono eccedere l'altezza di metri 1 e debbono essere collocate al capo del tumulo in modo da formare una linea regolare ed uniforme.

2. Le iscrizioni non conformi al primo comma devono essere sottoposte al visto per l'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché le radici o i rami non ingombrino i tumuli vicini.

4. E' vietata nei campi comuni qualsiasi opera muraria.

ART. 65

EPIGRAFI

1. Sulle lastre di marmo poste a chiusura dei loculi o delle cellette il concessionario è tenuto a iscriverne il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma o i resti si riferiscono. Identiche modalità valgono per le iscrizioni da porre sulle lapidi dei posti.

2. Le epigrafi da iscriversi, non comprese nelle predette norme, sono soggette al visto al visto per l'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Sono ammesse emblemi, simboli o epigrafi che si addicono all'austerità del luogo e al culto dei morti.

CAPO X CREMAZIONE

ART. 66

CREMAZIONE DI CADAVERI, RESTI MORTALI E RESTI OSSEI

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Comune sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso del defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

6. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è ammessa previa acquisizione dell'assenso previsto dal comma 1 e secondo le disposizioni della circolare Ministero della Sanità 31.7.1998, n. 10. Per le ossa contenute nell'ossario comune è il Comune a disporre la cremazione.

ART. 67

TRASPORTO, RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

3. Il trasporto delle urne contenenti residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni al trasporto, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

4. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 68

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma trascorso un decennio dall'inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Almeno sei mesi prima dalla relative scadenze si provvederà a collocare apposite paline – avviso sui campi interessati, ad affiggere agli ingressi dei cimiteri e pubblicazione sui giornali locali l'elenco dei campi di inumazione per i quali si dà inizio alle esumazioni.

3. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, si effettuano i trattamenti previsti dalla Circolare Ministero della Sanità 31.7.1998, n. 10.

4. Le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie sono trasferite nell'ossario comune. I familiari o chi per essi possono fare domanda al Comune per la raccolta dei resti e deporli in cellette o loculi. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco di cui all'art. 24 del presente regolamento.

5. I vestiti e i resti dei feretri vengono smaltiti nel rispetto della normativa richiamata dall'art.84.

6. Le lapidi tolte dai tumuli e dai posti sono consegnate ai familiari solo quando vengono destinate ad altre sepolture nell'interno del cimitero. Diversamente passano in proprietà del Comune che può usarle per abbellimento del cimitero.

7. Il disinteresse dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria vale come assenso al trattamento prestabilito dei resti mortali.

ART. 69

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o su autorizzazione dell'ufficio di Stato Civile per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

3. L'esumazione straordinaria della salma di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa non può essere eseguita prima che siano decorsi due anni dalla data del decesso e con la certificazione del Servizio competente dell'A.S.L. che essa può essere eseguita senza pregiudizio della salute pubblica.

ART. 70

ESTUMULAZIONE ORDINARIE

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione.

2. E' comunque consentita l'estumulazione di salme tumulate da oltre 30 anni da eseguirsi alla presenza del Servizio competente dell'A.S.L.

3. I trattamenti conseguenti all'estumulazione sono quelli previsti dalla Circolare Ministero della Sanità 31.7.1998, n. 10.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, i resti, a richiesta dei familiari, sono raccolti nelle cassette di zinco a norma dell'art. 24 e deposti in cellette ossario. I resti delle salme estumulate dalle sepolture private devono essere raccolte in cassette ossario e nuovamente tumulati nella sepoltura privata.

5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

6. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 71

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Comune può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Servizio competente dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora, la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, mediante rivestimento totale con lamiera metallica.

3. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 69, comma 1, del presente regolamento.

CAPO XII POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 72
ORARIO DEI CIMITERI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco.
2. L'orario di apertura è affisso all'entrata dei cimiteri.
3. Nelle altre ore, il cimitero del capoluogo dovrà essere chiuso a chiave sotto la responsabilità del custode.
4. Al suono della campana che dà il segnale della chiusura quindici minuti prima del termine dell'orario, tutte le persone che si trovano nel cimitero devono prepararsi ad uscire.

ART. 73
DIVIETI DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso nei cimiteri:
 - a) ai minori di 14 anni che non siano accompagnati;
 - b) alle persone in stato di ebbrezza, di sporcizia, o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c) quando per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria se ne ravvisi l'opportunità.

ART. 74
COMPORTEMENTO NELL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nell'interno dei cimiteri per rispetto alla dimora dei morti si deve conservare un contegno decoroso e quindi è fatto divieto di:
 - a) compiere atti in contrasto all'austerità del luogo;
 - b) fumare, consumare cibi e bevande;
 - c) introdurre cani ed altri animali;
 - d) percorrere i viali in bicicletta (salvo autorizzazioni dietro presentazione di certificato medico);
 - e) tenere un contegno chiassoso e irriverente;
 - f) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dai cestini apposti;
 - g) danneggiare sepolture o edifici;
 - h) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - i) appendere alle tombe indumenti, od altri oggetti, accumulare la neve sgombrata sulle tombe e sui tumuli vicini;
 - j) fotografare opere funerarie, cortei funebri od operazioni che si svolgono nei cimiteri;
 - m) asportare oggetti di qualunque genere, anche se appartenenti a tombe private, salvo casi giustificati e previo il permesso dell'Ufficio Tecnico.

ART. 75
DIVIETO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E DI PROPAGANDA

1. Nell'interno dei cimiteri è assolutamente vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

ART. 76
MANIFESTAZIONI

1. Le manifestazioni o le riunioni nell'interno dei cimiteri devono essere autorizzate.

ART. 77
CIRCOLAZIONE VEICOLI

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati ad eccezione di quelli autorizzati o messi a disposizione dal Comune per il trasporto di persone anziane o cagionevoli di salute.
2. I veicoli autorizzati per il trasporto di materiale funebre o edile, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali. Possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

ART. 78
DIVIETO DI ASSISTERE ALLE ESUMAZIONI

1. E' assolutamente vietato a chiunque non appartenga alle autorità, ai parenti, al personale addetto od assistente per legge, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 79
RESPONSABILITA'

1. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone e cose dai manufatti privati o dalla circolazione di veicoli anche se autorizzati, nonché per atti e fatti accaduti nei cimiteri e commessi da persone estranee al personale addetto al cimitero e si impegna ad adottare le misure necessarie ad evitare, per quanto possibile, furti, manomissioni, atti vandalici e danneggiamenti di qualsiasi natura.

CAPO XIII PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 80 CUSTODIA DEL CIMITERO

1. La custodia del cimitero è affidata ad apposito personale del Comune.
2. Il custode deve abitare nell'alloggio contiguo al cimitero del capoluogo.

ART. 81 COMPITI ED ATTRIBUZIONI

1. Al custode del cimitero sono demandate le seguenti incombenze:

- a) tenuta degli appositi registri prescritti dagli artt. 52 e 53 del Regolamento 10.09.1990 n. 285, di cui un esemplare va consegnato alla fine di ogni anno, sul quale dovrà prendere nota di tutti i cadaveri che entrano e che escano dal cimitero per essere seppelliti o esumati segnando per ciascuno di loro il nome, il cognome, l'età, luogo e data di nascita e di morte del defunto, l'anno, il giorno, l'ora del seppellimento, il luogo dove viene inumato o tumulato e l'indicazione dei trasferimenti delle salme;
- b) custodia copia dei verbali di consegna dell'urna cineraria prevista dall'art. 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- c) ritiro degli ordini di seppellimento o traslazioni salme e registrazione dei medesimi
- d) segnalare al Servizio dell'Azienda Sanitaria locale le necessità che si presentassero in linea sanitaria, eseguendo tutte quelle operazioni che vengono ordinate;
- e) segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle sepolture private;
- f) ritiro e controllo dei permessi di esecuzione dei lavori, da parte delle imprese e segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale di notizie relative all'andamento dei lavori, quando non condotti secondo le prescrizioni del regolamento;
- g) eseguire le disposizioni ricevute dall'Ufficio Stato Civile e dall'Ufficio Tecnico Comunale, ed agli stessi riferire tempestivamente tutte le anomalie od inconvenienti che rilevassero sull'andamento generale o particolare del Cimitero secondo le norme del presente Regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

2. I necrofori coadiuvati dal custode devono:

- a) provvedere alla sorveglianza ed alla buona tenuta dei cimiteri;
- b) provvedere alla pulizia dei portici, dei viali, dei sentieri, dei campi comuni e dei loculi;
- c) provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
- d) eseguire gli sterri nelle misure prescritte;
- e) accertare che le lapidi e la coltivazione dei fiori vengano disposte nei modi e limiti stabiliti;
- f) provvedere alle inumazioni e tumulazioni;
- g) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni, trasportando le ossa raccolte nell'ossario comune;
- h) provvedere all'apertura e chiusura di loculi, posti e cellette;
- i) dare la necessaria assistenza e prestazione nelle operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria;
- k) assistere i cadaveri nel prescritto periodo di osservazione od esposti al riconoscimento:

ART. 82 OBBLIGHI E DIVIETI

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. Deve vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose, prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.

2. E' assolutamente vietato al personale di eseguire nei cimiteri opere o provviste per conto terzi, di alienare o dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.

3. La trasgressione a queste disposizioni è motivo di sanzione disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 83

PLANIMETRIE DEI CIMITERI E ASSEGNAZIONE SEPOLTURE

1. L'Ufficio Tecnico Comunale consegna all'Ufficio dello Stato Civile e al custode del Cimitero copia delle planimetrie dei cimiteri e delle piante particolari.

2. L'Ufficio di Stato Civile deve attenersi alle suddette planimetrie e piante per l'assegnazione delle fosse nelle sepolture dei campi comuni e nell'assegnazione delle aree, delle tombe sottoportico, dei loculi, dei posti e delle cellette richieste dai privati.

3. L'assegnazione viene fatta secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande o altro diverso criterio stabilito dall'amministrazione, ed è subordinata al versamento dell'importo delle concessioni stabilito dalle tariffe in vigore.

ART. 84

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97 viene effettuato nel rispetto delle seguenti specificazioni tecniche stabilite con D.G.R. n. 122-19675 del 2/6/1997:

a) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni:

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";

- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;

- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa..

b) parti metalliche quali zinco, ottone, piombo etc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni:

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità.

- deposito provvisorio separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

- invio al recupero tramite rottamazione.

c) carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini etc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio:

- devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

ART. 85

RINVII

1. Per quanto non è previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e quelle del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 86

SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi degli artt. 106, e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni.

ART. 87

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

TABELLA A)
TARIFFE PER IL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1991
(deliberazione C.C. n. 103 del 27.09.1991)

A) Trasporto salme con funerale:	
Adulti	L. 100.000
Bambini	L. 50.000
Nati morti	L. 50.000
B) Trasporto salme di persone appartenenti a comunità religiose con celebrazione della funzione nella propria Chiesa	L. 100.000
C) Trasporto salme o resti da e per altri Comuni senza funerale – diritto fisso	L. 50.000
D) Trasporto deceduti accidentalmente sul suolo pubblico (recupero di salme)	L. 400.000

SUPPLEMENTI

E) per il trasferimento del feretro nel territorio del Comune dal luogo del decesso alla casa di abitazione prima del funerale.	L. 150.000
F) per la sosta nella casa di abitazione di salme provenienti da altri comuni o dall'estero prima del funerale.	L. 150.000

TABELLA B)

TARIFFE E DURATA CONCESSIONI CIMITERIALI VALEVOLI DAL 1° GIUGNO 1995

(deliberazione G.C. n. 302 del 04.05.1995)

A) LOCULI – durata della concessione 50 anni

A1) LOCULI (1° Concessione)

1° Fila	L. 3.300.000
2° Fila	L. 4.400.000
3° Fila	L. 4.100.000
4° Fila	L. 2.600.000
5° Fila	L. 2.000.000
6° Fila	L. 1.800.000
7° Fila	L. 1.300.000

A2) LOCULI GIA' CONCESSI (poi retrocessi)

1° Fila	L. 3.000.000
2° Fila	L. 4.000.000
3° Fila	L. 3.600.000
4° Fila	L. 2.400.000
5° Fila	L. 1.800.000
6° Fila	L. 1.800.000
7° Fila	L. 1.300.000

A3) LOCULI LONGITUDINALI (1° concessione)

1° Fila	L. 3.600.000
2° Fila	L. 4.700.000
3° Fila	L.4.400.000
4° Fila	L. 3.000.000
5° Fila	L. 2.300.000
6° Fila	L. 2.100.000

A4) LOCULI LONGITUDINALI GIA' CONCESSI (poi retrocessi)

1° Fila	L. 3.300.000
2° Fila	L. 4.300.000
3° Fila	L. 4.000.000
4° Fila	L. 2.700.000
5° Fila	L. 2.100.000
6° Fila	L. 2.100.000

Per la concessione dei loculi bambini si applicano le tariffe di cui alle lettere A3) e A4) per i loculi longitudinali con una riduzione del 25%.

B) POSTI INDIVIDUALI – durata della concessione 50 anni

L. 1.650.000

Per la retrocessione di loculi e posti spetta all'avente diritto in relazione alla tariffa vigente un rimborso pari al:

- a) 70 % quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione
- b) 55% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo ed entro il quinto anno
- c) 40% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno
- d) 25% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo ed entro il ventesimo anno
- e) nessun rimborso trascorsi i 20 anni ovvero se trattasi di retrocessione di celletta

Il vaso portafiori per loculi e cellette viene fornito dal Comune ed è compreso nel prezzo della concessione

Le sepolture nei campi comuni sono gratuite; sono a carico degli interessati la lapide, il vaso portafiori, l'ovale in ceramica e le epigrafi

C) CELLETTE OSSARIO E CINERARIE – durata della concessione 60 anni

C1) Cimitero Urbano 3° Ampliamento

1° Fila	L. 340.000
2° Fila	L. 390.000
3° Fila	L. 490.000
4° Fila	L. 490.000
5° Fila	L. 390.000
6° Fila	L. 370.000
7° Fila	L. 300.000
8° Fila	L. 260.000
9° Fila	L. 250.000
10° Fila	L. 240.000

C2) Campo C e Campo D

1° Fila	L. 280.000
2° Fila	L. 350.000
3° Fila	L. 350.000
4° Fila	L. 280.000
5° Fila	L. 200.000
6° Fila	L. 200.000

C3) Campo Sud/Est – Edicole e Cimiteri frazionali

1° Fila	L. 85.000
2° Fila	L. 110.000
3° Fila	L. 160.000
4° Fila	L. 160.000
5° Fila	L. 140.000
6° Fila	L. 110.000
7° Fila	L. 85.000
8° Fila	L. 55.000
9° Fila	L. 55.000

D) AREE CIMITERIALI - durata della concessione 99 anni

- costruzioni altezza fuori terra sino a mt. 1,10	L./mq 1.250.000
- costruzioni altezza fuori terra oltre mt. 1,10	L./mq 2.100.000

Per le aree cimiteriali disposte lungo il viale centrale del vecchio Cimitero Urbano si applica una maggiorazione del 20% del prezzo sopraindicato in quanto di maggior pregio per quanto concerne l'ubicazione.

E) TOMBE SOTTOPORTICO – durata della concessione 99 anni

- Cimitero Urbano (n. 18 loculi)	L. 50.000.000
- Cimitero Madonna della Scala (n. 15 loculi + n. 3 cellette)	L. 42.000.000
- Cimitero Madonna della Scala (n. 10 loculi + n. 2 cellette)	L. 31.000.000

Per le tombe private (concessioni di cui alle lettere D e E)

a) il prezzo di retrocessione è pari a:

- valore attualizzato dell'area/tomba sottoportico ridotto del 20%
- valore del manufatto dichiarato nella perizia estimativa dell'Ufficio Tecnico Comunale

b) il prezzo di riconcessione è pari a:

- valore attualizzato dell'area/tomba sottoportico
- valore del manufatto dichiarato nella perizia estimativa dell'Ufficio Tecnico Comunale

Le spese tecniche di istruttoria pratica quantificate in L. 800.000 sono ripartite tra retrocedente e subentrante.

Per i non residenti le tariffe delle concessioni cimiteriali sopra indicate sono maggiorate del 50%. In caso di retrocessione, da parte di non residenti, viene praticata la riduzione del 10% (anziché del 20%) del valore attualizzato dell'area/tomba sottoportico.

TABELLA C)
DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI

A) Tumulazioni in loculi, posti e cellette (anche per le tombe private)	L. 20.000
B) Chiusura sepoltura (compresa la fornitura del materiale):	
- cellette	L. 20.000
- loculi	L. 30.000
- loculi longitudinali	L. 60.000
- posti	L. 100.000
- tombe private è a carico del concessionario	
C) Deposito provvisorio di salme in tombe e loculi comunali con versamento di cauzione pari al prezzo del loculo concesso o di L. 2.000.000 se la tumulazione provvisoria avviene in tomba	L. 50.000/mese
D) Deposito definitivo di salme di persone non aventi diritto di tumulazione in tombe private:	
- salme	L. 600.000
- resti	L. 300.000
E) Traslazione in altra sepoltura (apertura della sepoltura):	
- salme	L. 30.000
- resti	L. 20.000
- assistenza all'apertura per le tombe private	L. 50.000
F) Esumazione e estumulazione feretri (escluse quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria)	
- esumazione	L. 180.000
- estumulazione	L. 60.000
Il diritto non viene corrisposto se i resti vanno nell'ossario comune.	
G) Contributo c/Comuni per ogni salma ricevuta nella camera mortuaria del cimitero del capoluogo	L. 300.000

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Competenze degli organi
- Art. 3 – Diritto di disposizione della salma

CAPO I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 4 – Denuncia della causa di morte
- Art. 5 – Decesso per causa delittuosa
- Art. 6 – Medico necroscopo
- Art. 7 – Rinvenimento di parti di cadavere o di ossa umane
- Art. 8 – Autorizzazione al seppellimento
- Art. 9 – Nati morti e prodotti abortivi

CAPO II – PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 10 – Periodo di osservazione
- Art. 11 – Depositi di osservazione
- Art. 12 – Obitori
- Art. 13 – Cadaveri portatori di radioattività

CAPO III – FERETRI – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 14 – Deposizione cadavere nei feretri
- Art. 15 – Caratteristiche dei feretri
- Art. 16 – Fornitura dei feretri
- Art. 17 – Chiusura feretri
- Art. 18 – Servizio trasporti funebri
- Art. 19 – Trasporti da e per altri Comuni
- Art. 20 – Trasporto salme per e da comuni limitrofi
- Art. 21 – Trasporti all'estero e dall'estero
- Art. 22 – Salme provenienti da altri comuni o dall'estero
- Art. 23 – Trattamento dei cadaveri
- Art. 24 – Trasporti di resti mortali
- Art. 25 – Doveri del vettore
- Art. 26 – Vetture funebri
- Art. 27 – Rimesse delle vetture funebri

CAPO IV – RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 28 – Riscontro diagnostico
- Art. 29 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- Art. 30 – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- Art. 31 – Autopsia
- Art. 32 – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

CAPO V – CIMITERI

- Art. 33 – Cimiteri nel territorio comunale
- Art. 34 – Piano regolatore dei cimiteri
- Art. 35 – Sepolture
- Art. 36 – Diritto di sepoltura nei cimiteri comunali
- Art. 37 – Sepolture particolari
- Art. 38 – Reparti speciali
- Art. 39 – Sepolture private fuori dai cimiteri
- Art. 40 – Cimitero Israelitico
- Art. 41 - Soppressione dei cimiteri

CAPO VI – INUMAZIONE

- Art. 42 – Campi di inumazione
- Art. 43 – Dimensioni delle fosse
- Art. 44 – Assegnazione delle fosse
- Art. 45 – Feretri da inumazione

CAPO VII – SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI

- Art. 46 – Concessioni di aree e tombe sottoportico
- Art. 47 – Diritto d'uso delle sepolture private
- Art. 48 – Trasferimento dei diritti
- Art. 49 – Tumulazione di salme di persone non aventi il diritto d'uso
- Art. 50 – Deposito provvisorio di salme
- Art. 51 – Obblighi del concessionario
- Art. 52 – Durata della concessione
- Art. 53 – Revoca della concessione
- Art. 54 – Decadenza della concessione
- Art. 55 – Estinzione della concessione
- Art. 56 – Concessioni di posti e loculi
- Art. 57 – Tumulazione dei feretri
- Art. 58 – Retrocessioni e rinunce

CAPO VIII – CELLETTE – OSSARI COMUNI

- Art. 59 – Concessioni di cellette ossario
- Art. 60 - Ossari comuni

CAPO IX – NORME TECNICHE

- Art. 61 – Norme tecniche – modalità di costruzione
- Art. 62 – Costruzione di opere – termine e collaudi
- Art. 63 – Costruzione posti – loculi – cellette
- Art. 64 – Posa di lapidi e croci nei campi comuni
- Art. 65 – Epigrafi

CAPO X – CREMAZIONE

- Art. 66 – Cremazione di cadaveri
- Art. 67 – Trasporto, raccolta e conservazione delle ceneri

CAPO XI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 68 – Esumazioni ordinarie
- Art. 69 – Esumazioni straordinarie
- Art. 70 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 71 – Estumulazioni straordinarie

CAPO XII – POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 72 – Orario dei cimiteri
- Art. 73 – Divieto di ingresso
- Art. 74 – Comportamento nell'interno dei cimiteri
- Art. 75 – Divieto di attività commerciale e di propaganda
- Art. 76 – Manifestazioni
- Art. 77 – Circolazione veicoli
- Art. 78 – Divieto di assistere alle esumazioni
- Art. 79 – Responsabilità

CAPO XIII – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- Art. 80 – Custodia del cimitero
- Art. 81 – Compiti ed attribuzioni
- Art. 82 – Obblighi e divieti

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 83 – Planimetrie dei cimiteri e assegnazione sepolture

Art. 84 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Art. 85 – Rinvii

Art. 86 – Sanzioni

Art. 87 – Entrata in vigore

Tabella A)

Tabella B)

Tabella C)